

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – Ingunzione di pagamento sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido – verbale n. 40298 del 03.07.2018 redatto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – stazione di Pesaro**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** l'attestazione di copertura finanziaria;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTO** il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con deliberazione CDA n. 17 del 30.03.2023;

**VISTE** le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

**VISTA** la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi "Marche Agricoltura Pesca" nonché l'incarico ad interim di direzione del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle produzioni" al dott. Andrea Bordoni;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

## DECRETA

- che la somma complessiva dovuta per la violazione di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. del 29.02.2012 MIPAAF, e sanzionata dall'art. 11 del medesimo decreto, contestata con verbale di accertamento e contestazione della Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Pesaro - p.v. n. 40298 del 03.07.2018, regolarmente notificato al trasgressore e all'obbligato in solido, ammonta ad **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto e per l'effetto:

**ordina**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 33/1998, di pagare la suddetta somma quale sanzione per la violazione contestata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, in solido tra loro:

- a **Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra **Pantanelli Laura** (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e

- alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU)



Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido;

**ingiunge** di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma complessiva di **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto, in solido tra loro:

- a **Vivai Pianta Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra Pantanelli Laura (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e

- alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU) Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante avviso pago PA che potrà essere generato sul sito <https://mpay.regione.marche.it> selezionando quale Servizio “*sanctions amministrative - violazioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 19/2021*” ed indicando come causale “*rif. verbale n. 40298 del 03.07.2018*”.

La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all’AMAP al seguente indirizzo pec: [marcheagricolturapesca.pec@emarche.it](mailto:marcheagricolturapesca.pec@emarche.it);

- che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato dell’importo dovuto si procederà al recupero coattivo ai sensi dell’art. 27 della L. n. 689/1981 e dell’art. 17 della L.R. 33/1998 mediante iscrizione a ruolo, con aggravio di spese;

- che il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.108 del 24/05/2023 il quale conteneva un errore materiale di redazione;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell’AMAP, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l’interessato, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

**IL DIRETTORE**

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Decreto del dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale – Marche n. 472 del 20/06/2012;
- D.Lgs. n. 214/2005;
- D.Lgs. n. 19/2021;
- L.R. n. 33/1998.

### Motivazione

La L.R. n. 11/2022 attribuisce all'AMAP – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” la gestione del Servizio Fitosanitario Regionale ed il D.Lgs. n. 19/2021 attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza ad irrogare sanzioni.

Con Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state definite le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.

L'art. 5, comma 3, del sopra citato decreto prevede che nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.

Con Decreto del dirigente del Servizio n. 472 del 20/06/2012 il Servizio Fitosanitario Regionale - Marche ha emanato le prescrizioni relative agli interventi effettuati su platano nel territorio della Regione Marche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano che prevedono l'obbligo di effettuare una idonea comunicazione relativa agli interventi effettuati.

Il Decreto Lgs. n. 214/2005 all'art. 54, comma 23, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 19/2021, prevedeva la sanzione amministrativa dell'importo da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 per chiunque non ottemperasse alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. g).

Con verbale p.v. n. 40298 del 03.07.2018 la Regione Carabinieri Forestale “Marche” – stazione di Pesaro, a seguito di un controllo amministrativo, rilevava che la Sig.ra Pantanelli Laura (C.F. PNTLRA54H65L500X), in qualità di socio amministratore pro-tempore della società Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. s.n.c. (P. Iva 01053090419) corrente a Pesaro (PU), Strada Fornace Vecchia sn, individuata quale trasgressore, aveva eseguito lavori di potatura di n. 4 piante di alto fusto di specie platano radicate su area comunale nello specifico lungo Viale Battisti (angolo Viale Verdi) nel Comune di Pesaro, su incarico dell'obligato in solido società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l. – P.I. 00852590413, corrente Urbino (PU), Pizzale Elisabetta Gonzaga n. 22, a in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Cappelletti Galfiero (C.F. CPPGFR45L09L500T), società titolare di autorizzazione ASPES prot. n. 1937/2018 del 19.06.2018.

Tali lavori di potatura venivano accertati dai Carabinieri Forestali della Stazione di Pesaro in data 28.06.2018 i quali appuravano che l'intervento era stato effettuato in assenza di comunicazione nei confronti del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, in contrasto con quanto previsto all'art. 5, comma 3, del D.M. del 29.02.2012 MIPAFF.

Con il verbale p.v. n. 40298 del 03.07.2018 veniva comminata al trasgressore e all'obligato in solido la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.



Il suddetto verbale veniva regolarmente notificato in data 12.07.2018 nei confronti della società Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. s.n.c. (P. Iva 01053090419) corrente a Pesaro (PU), Strada Fornace Vecchia sn, in qualità di trasgressore, ed in data 07.08.2018 nei confronti del Sig. Cappelletti Galfiero, in qualità di legale rappresentante p.t. della società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l. – P.I. 00852590413, residente a Urbino (PU), Ca' Gasparoni n. 1, individuata quale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.

In data 23.08.2018 Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc, inviava scritti difensivi alla scrivente Agenzia (Prot. AMAP n. 6832 del 23.08.2018) sottolineando di aver ricevuto l'incarico di potatura di alcuni rami di alberi da platano dalla società GMA Costruzioni, in possesso quest'ultima di regolare autorizzazione dell'ASPES, Servizio Verde Urbano del Comune di Pesaro. In tale autorizzazione non era indicato di dover procedere ad ulteriore comunicazione nei confronti del Servizio Regionale Fitosanitario delle Marche, ritenendo erroneamente che la comunicazione prevista sarebbe stata fatta dalla stessa ASPES.

In data 10.10.2018 anche la società G.M.A.Costruzioni S.r.l., obbligata in solido, inviava scritti difensivi alla scrivente Agenzia (Prot. AMAP n. 8137 del 10.10.2018) in cui comunicava che la suddetta società aveva ottenuto l'autorizzazione n. 1937 del 18.06.2018 per la potatura di n. 4 *Platanus acerifolia* dall'ASPES Servizio Verde Urbano. Ritenendo erroneamente che fosse di competenza dell'ASPES comunicare alla scrivente Agenzia la necessità di procedere alla potatura di cui sopra, né il trasgressore né l'obbligato in solido provvedevano alla suddetta comunicazione credendo che avrebbe proceduto l'ASPES.

Le procedure autorizzative ASPES spa sono esclusivamente relative agli obblighi di cui alla Legge Regionale Marche n. 6 del 23.02.2005 e ss.mm.ii. (Legge forestale regionale) e di cui al *Regolamento Comunale del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano* del Comune di Pesaro come si evince anche dalla modulistica messa a disposizione dell'utenza dalla citata società.

Il Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede esplicitamente che nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati solo previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale e che ai trasgressori delle disposizioni contenute nel citato decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Rilevata l'incompetenza dell'ASPES ad effettuare la comunicazione in questione al Servizio Fitosanitario Regionale e valutati gli scritti difensivi, si ritiene che le motivazioni addotte non siano esaustive e idonee ad ammettere l'esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa.

Dagli atti risulta, pertanto, provata la fondatezza dell'accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 29 febbraio 2012 MIPAAF e alle prescrizioni di cui al DD n. 472/2012.

Per tale violazione non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, nei termini di legge con le modalità previste dall'art. 16 Legge 689/81.

Non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981.

Ai fini della quantificazione della sanzione da applicare si è tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione si ritiene applicare la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

- importo previsto quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa: € 1000,00
- spese di accertamento e di notificazione € 20,00



## Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di determinare la somma complessiva dovuta per la violazione di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. del 29.02.2012 MIPAAF, e sanzionata dall'art. 11 del medesimo decreto, contestata con verbale di accertamento e contestazione della Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Pesaro - p.v. n. 40298 del 03.07.2018, regolarmente notificato al trasgressore e all'obbligato in solido, che ammonta ad **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto e per l'effetto:

- **ordina**, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 33/1998, il pagamento della suddetta somma quale sanzione per la violazione contestata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, in solido tra loro:

a) a **Vivai Pianta Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra **Pantanelli Laura** (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e  
b) alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU) Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido.

- **ingiunge** di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma complessiva di **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto, in solido tra loro:

a) a **Vivai Pianta Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra Pantanelli Laura (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e  
b) alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU) Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante avviso pago PA che potrà essere generato sul sito <https://mpay.regione.marche.it> selezionando quale Servizio "sanzioni amministrative - violazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 19/2021" ed indicando come causale "rif. verbale n. 40298 del 03.07.2018".

La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'AMAP al seguente indirizzo pec: [marcheagricolturapesca.pec@emarche.it](mailto:marcheagricolturapesca.pec@emarche.it).

- che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato dell'importo dovuto si procederà al recupero coattivo ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dell'art. 17 della L.R. 33/1998 mediante iscrizione a ruolo, con aggravio di spese;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.108 del 24/05/2023 il quale conteneva un errore materiale di redazione.



- di pubblicare il presente atto per estremo sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito istituzionale dell'AMAP, [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Per. Agr. Giuliano Stimilli)*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
"Nessun Allegato"

